SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 729)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, BARSACCHI, SANTALCO, DI MARINO, VENANZETTI, BRANCA, PARRINO e FASSINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1980 ***

## Modifica delle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, concernente la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, all'articolo 9, terzo comma, relativo alle modalità del pagamento del prezzo, testualmente stabilisce: « Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originale diritto ». Ora, la dizione « sei mensilità consecutive » ha sollevato dubbi interpretativi relativi alla parola « consecutive » che hanno condotto ad una interpretazione la quale praticamente ha cancellato tale parola, facendo perno ai fini della decandenza sul solo numero sei e ritenendo che il coacervo di inadempienze anche non consecutive legittimasse l'emissione del decreto di decadenza: ciò senza tener conto che evidentemente il legislatore aveva introdotto il termine « consecutive » ai fini di agevolare la possibilità da parte del moroso di mettersi in regola coi pagamenti appena fosse stato richiamato all'adempimento. L'amministrazione ha trascurato di mettere in mora volta per volta l'inadempiente e improvvisamente ha pubblicato, spulciate le inadempienze, un blocco di decreti di decadenza. A prescindere dalle ovvie osservazioni sulla legalità di questi decreti, che non tengono conto del fatto che la decadenza è prescritta per una morosità di sei mesi che il legislatore ha ritenuto dovesse essere continuata, sta di fatto che essi, in un momento di somma difficoltà a trovare alloggi, accrescono le complicazioni create dall'abolizione del blocco dei fitti e dalla legge dell'equo canone. Sembra pertanto inopportuna oltre che illegale, data la precisa dizione del terzo comma dell'articolo 9 del decreto presidenziale sopra citato, l'emissione di decreti di decadenza quando non vi sia una morosità di sei mesi consecutivi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Coloro cui sono stati assegnati, per la cessione in proprietà, alloggi di tipo popolare ed economico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1959, n. 2, i quali si trovino nella condizione di inadempienza prevista dall'articolo 9, comma terzo, del decreto stesso, incorrono nella sanzione della decadenza dal diritto di acquistare la proprietà soltanto nel caso in cui le sei mensilità non corrisposte siano effettivamente consecutive e a condizione che l'ente concedente abbia provveduto alla relativa messa in mora; dalla data di notificazione di questa, decorre il termine di tre mesi concessi per la sanatoria.

L'amministrazione dell'ente concedente, inoltre, deve provvedere volta per volta ad eventuali atti di mora o alla concessione di opportune dilazioni anche nei confronti di quanti trovandosi nelle situazioni sopra accennate non hanno impugnato il decreto di decadenza.